

HT SRL
VIA MOSCOVA 13
20121 MILANO (MI)

Egregio Signor
MILAN DANIELE
VIA CAVA TICINO, 1
20020 ROBECCHETTO CON INDUNO (MI)

MILANO, 28/02/2013

OGGETTO: lettera di assunzione

Facendo seguito alle intese intercorse Le comunichiamo, con piacere, la Sua assunzione in servizio, alle condizioni contrattuali di seguito elencate.

Articolo 1 – ASSUNZIONE - DECORRENZA - DURATA DEL CONTRATTO

1.1 In quanto dichiaratosi libero da ogni impegno e da qualsivoglia patto di non concorrenza, Lei verrà assunto dal giorno 01/03/2013.

1.2 Il rapporto di lavoro sarà regolato dalle norme del diritto italiano, da quelle del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore Terziario Confcommercio, dagli accordi aziendali di secondo livello, se esistenti, e dalle disposizioni indicate nella presente lettera.

1.3 Il rapporto di lavoro è da considerarsi a tempo indeterminato. Ciascuna parte potrà, pertanto, recedere dal contratto dando il preavviso ai sensi dell'articolo 2118 del Codice civile, nei termini e secondo le modalità previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro a Lei applicato. Il recesso del datore di lavoro, tuttavia, dovrà essere sorretto da giusta causa o da giustificato motivo ai sensi della legge 604/66 e dell'art. 18 della legge 300/70.

Articolo 2 – QUALIFICA – LIVELLO - MANSIONI

2.1 Lei verrà assunto con la qualifica di Impiegato di Livello Quadro.

2.2 Le mansioni a cui sarà adibito, nel corso del rapporto di lavoro, saranno le seguenti: Responsabile delle attività di pre-vendita e post-vendita. Il datore di lavoro si riserva la facoltà di modificare le mansioni a Lei attribuite nei limiti consentiti dall'articolo 13 della legge 300/70 e dalla disciplina contrattuale in materia.

Articolo 3 – DURATA DEL LAVORO

3.1 L'orario di lavoro normale sarà di 40 ore settimanali, così suddivise:

Lun: 8	Ven: 8
Mar: 8	Sab: 0
Mer: 8	Dom: 0
Gio: 8	

3.2 In quanto facente parte del personale direttivo, non troverà applicazione nei Suoi confronti la normativa sull'orario di lavoro ad eccezione delle disposizioni relative al riposo settimanale, alle ferie ed alle limitazioni al lavoro notturno. Conseguentemente, La Sua retribuzione mensile dovrà intendersi comprensiva di ogni e qualsiasi corrispettivo per eventuali prestazioni straordinarie, rientrando nelle disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 66/2003,

Articolo 4 – LUOGO DI LAVORO

4.1 Lei svolgerà le Sue mansioni presso la sede di MILANO, VIA MOSCOVA 13.

4.2 Il datore di lavoro si riserva, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive, la facoltà di trasferirla o distaccarla presso altra sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo. L'eventuale trasferimento o distacco, accompagnato dalla sua motivata giustificazione, Le sarà comunicato con un preavviso congruo. Verificata la sussistenza delle ragioni indicate, Lei si impegna fin d'ora ad accettare il trasferimento o il distacco.

Articolo 5 – DILIGENZA - ESCLUSIVA – RISERVATEZZA E FEDELTA' – PROPRIETA' INTELLETTUALE

5.1 Lei si impegna a prestare la Sua attività lavorativa con particolare regolarità, diligenza e correttezza professionale, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori, delle prescrizioni generali contenute nel regolamento aziendale, nelle circolari e disposizioni di servizio, in vista degli obiettivi produttivi e di sviluppo dell'azienda.

5.2 Sottoscrivendo la presente lettera Lei si obbliga a non esercitare alcuna attività in aggiunta a quella prevista dal presente contratto e a non trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con lo scrivente datore di lavoro.

5.3 Assume, inoltre, l'impegno a non divulgare, comunicare, utilizzare direttamente o indirettamente informazioni di qualsiasi tipo di cui verrà a conoscenza nell'esercizio delle Sue mansioni né divulgare notizie attinenti l'organizzazione e i metodi di produzione o farne un uso tale da recare pregiudizio al datore di lavoro. Questo impegno resterà valido durante l'attuazione del presente contratto e dopo la sua risoluzione senza limiti di durata.

5.4 Lei riconosce, ad ogni effetto di legge, che ogni invenzione, creazione intellettuale, trovato o tecnologia realizzata, interamente ovvero parzialmente, nell'ambito dello sviluppo del prodotto RCS ("Remote Control System" o comunque denominato, dove per RCS si intende il sistema, sviluppato e commercializzato da HT, per infettare, intercettare e controllare target computer e telefoni cellulari/smartphone, nonché tutte le sue componenti accessorie e servizi correlati, quali, a titolo esemplificativo le metodologie e tecniche di infezione, i metodi e i dispositivi per la manipolazione del traffico di rete, ecc) così come ogni eventuale sviluppo futuro (Proprietà industriale e/o intellettuale), rientra nell'ambito del rapporto di lavoro con HT S.r.l. e dunque è e sarà di piena ed esclusiva titolarità di HT stessa.

5.5 Il compenso oggetto del rapporto di lavoro remunera nella percentuale del 30% la sua attività inventiva e pertanto non sarà dovuto alcun ulteriore equo compenso o premio, anche ai sensi dell'art. 64 del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, nel prosieguo anche "CPI"), fatto salvo il diritto morale ad essere riconosciuto autore.

Articolo 6 – USO DI MEZZI TECNOLOGICI

6.1 Lei si obbliga a non utilizzare, durante il Suo orario di lavoro, con strumenti messi a disposizione dal datore di lavoro o anche personali, applicazioni informatiche di scambio di file o di comunicazione interpersonale (ad esempio i social networks e la posta elettronica), per finalità che esulano dai normali scopi lavorativi.

Articolo 7 – RETRIBUZIONE

7.1 Il trattamento economico a Lei spettante sarà quello stabilito dal citato Contratto Nazionale con riferimento al Suo livello d'inquadramento.

7.2 Le saranno corrisposti, in aggiunta a detta retribuzione, i seguenti ulteriori trattamenti economici facenti parte delle Sue competenze retributive mensili:

- un elemento retributivo, denominato superminimo assorbibile, pari a € 3.565,13 lordi. Tale superminimo, in quanto riconosciuto a titolo di futuri aumenti contrattuali, potrà essere oggetto di assorbimento nell'eventualità che la sua retribuzione base possa aumentare per rinnovo contrattuale o per passaggio di livello;

7.3 Pertanto le competenze economiche mensili lorde a Lei spettanti saranno così quantificate: